



PROTOCOLLO 1710 DEL 11.10.2018

Bando di selezione per l'assegnazione di n° 1 (una) Borsa di Studio avente ad oggetto attività di ricerca da svolgersi presso il Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive

Il Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive

VISTO Il Regolamento d'Ateneo per l'assegnazione di Borse di Studio per Attività di Ricerca emanato con D.R. n. 1622 del 22.06.2018;
VISTA La delibera del Consiglio di Dipartimento del 20/09/2018 con la quale è stata approvata l'istituzione di una borsa di studio per attività di ricerca;
ACCERTATA La disponibilità finanziaria.

Decreta

Art. 1

E' indetta una selezione da svolgersi presso il Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive della Sapienza Università di Roma, nell'ambito progetto di ricerca "SENSOR" per l'affidamento del seguente incarico :

- Campionamento, identificazione e caratterizzazione genetica di insetti vettori di patogeni.

Responsabile Scientifico Prof. Bruno Arcà.

Art. 2

Possono partecipare alla selezione per l'assegnazione di una borsa junior senza limiti di cittadinanza, i candidati in possesso delle seguenti caratteristiche:

- laureato Tecnico di Laboratorio Biomedico con esperienza in tecniche di microscopia e biologia molecolare su insetti vettori di patogeni;

I titoli di cui al precedente comma devono essere posseduti alla data di scadenza del bando. I candidati non devono aver compiuto i 29 anni di età alla data di emissione del presente bando.

Art. 3

La selezione avviene per titoli e colloquio che verterà sulle attività di ricerca di cui all'art 1 del presente bando.

Art. 4

L'importo della borsa di studio ammonta ad **€ 6.000,00 (euro seimila)**, è esente dall'imposta sui redditi delle persone fisiche ai sensi della Legge 476/84, art. 4 e non dà luogo a trattamenti previdenziali né a valutazioni ai fini di carriera giuridiche ed economiche, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali e sarà erogata dal Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive in n° 6 (sei) rate.



Art. 5

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato (Allegato A), dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro venti giorni a far data dal giorno della pubblicazione, mediante una delle seguenti modalità:

- al seguente indirizzo di posta elettronica concorsi-dspmi@uniroma1.it
- per raccomandata A.R., indirizzata al Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive con sede in Roma P.le Aldo Moro, 5 – 00185 Roma, entro la data di scadenza del Bando (non fa fede il timbro postale di spedizione).
- consegnata a mano alla Segreteria amministrativa del Dipartimento, sita in Roma P.le Aldo Moro, 5 – 00185;

indicando la seguente dicitura: “Borsa di Studio – Bando Procedura Selettiva Prot.del.....”

Nella domanda di partecipazione i candidati debbono indicare un indirizzo di posta elettronica personale al quale inviare ogni comunicazione. Ogni eventuale variazione deve essere tempestivamente comunicata al Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive.

Nella domanda da redigere secondo lo schema dell'allegato A ai sensi degli art. 46 del DPR 445/2000 ciascun candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, pena l'esclusione dalla procedura selettiva i seguenti dati:

- cognome, nome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza, cittadinanza e indirizzo presso il quale desidera siano fatte le comunicazioni relative alla presente selezione, qualora tale indirizzo sia diverso da quello del luogo di residenza.

Il candidato dovrà, altresì, dichiarare:

- i titoli accademici conseguiti, specificando le istituzioni che li hanno conferiti, nonché il rispettivo punteggio ottenuto.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti in formato elettronico:

- *curriculum vitae et studiorum* in formato europeo datato e firmato;
- fotocopia del documento di identità in corso di validità;
- eventuali pubblicazioni;
- altri titoli considerati utili ai fini della presente selezione, non rilasciati da Pubbliche Amministrazioni;
- eventuali attestati (corsi di perfezionamento, attività svolte presso Istituti di Ricerca ed altro), non rilasciati da Pubbliche Amministrazioni;

Il candidato dovrà allegare alle fotocopie una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000.



I certificati rilasciati da Pubbliche Amministrazioni, qualora trasmessi, saranno considerati irricevibili. Gli stessi dovranno essere sostituiti dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000.

Art. 6

La Commissione è nominata dal Direttore del Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive, su proposta del Consiglio/Giunta di Dipartimento, una volta scaduti i termini.

La Commissione è composta da tre membri: un professore ordinario con funzioni di Presidente e due membri scelti tra i professori e ricercatori (anche a tempo determinato) della Sapienza e i ricercatori degli Enti di Ricerca in convenzione; uno di essi ha anche funzioni di Segretario verbalizzante.

Dalla data di pubblicazione sul sito web del dipartimento della disposizione di nomina della commissione decorre il termine di 30 giorni per la presentazione, da parte dei candidati, di eventuali istanze di riconsulenza.

Salvo presentazione da parte di tutti i candidati di formale rinuncia al predetto termine.

Art. 7

La valutazione della Commissione è determinata, ai fini della definizione del punteggio globale, nel modo seguente:

Borsa junior: il punteggio è espresso in quarantesimi

- fino a 5 punti per il voto di laurea, da rapportare fino a un massimo di 110/110, se espresso diversamente.
- fino a 10 punti per le prove finali in relazione alla attività di ricerca prevista nel bando
- fino a 10 punti per eventuali ulteriori titoli (a titolo esemplificativo ma non esaustivo si considerano i seguenti: possesso del titolo di laurea magistrale, master di primo livello, attestati di frequenza e di conseguimento di corsi di alta formazione, di corsi di formazione, di corsi di perfezionamento post lauream di primo livello e di attività di formazione conseguiti in Italia o all'estero)
- fino a 15 punti per eventuale colloquio;

Il candidato, per essere ammesso all'eventuale colloquio, deve conseguire nella valutazione dei titoli un punteggio non inferiore a 13

Qualora la selezione venga effettuata per titoli e colloquio, la valutazione dei titoli deve precedere il colloquio. I risultati della valutazione dei titoli devono essere resi noti prima dell'effettuazione del colloquio mediante affissione nella sede d'esame.



Art. 8

La borsa di studio per attività di ricerca è assegnata a seguito di procedimento di selezione effettuato da apposita commissione esaminatrice nominata dal direttore del dipartimento, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7 del Regolamento.

Gli atti vengono approvati con provvedimento del direttore del dipartimento. A seguito poi della verifica della regolarità degli aspetti amministrativi da parte del responsabile del procedimento, gli Atti vengono pubblicati sia sul sito web del dipartimento sia sul sito dell'ateneo amministrazione trasparente firmati dal direttore del dipartimento e validati dal responsabile amministrativo delegato per quanto attiene la copertura contabile.

Il direttore del dipartimento trasmette al candidato vincitore comunicazione per via telematica. In tale comunicazione è indicata la data di decorrenza della borsa e confermata la relativa durata.

Entro 7 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione con la quale si dà notizia dell'attribuzione della borsa di studio per attività di ricerca, l'assegnatario deve far pervenire, pena decadenza, al dipartimento la dichiarazione di accettazione.

La Commissione formulerà una graduatoria indicando gli idonei in ordine di merito. La borsa di studio verrà assegnata al candidato che abbia conseguito il maggior punteggio. In caso di parità di punteggio la borsa di studio sarà attribuita al candidato più giovane di età.

Il giudizio di merito della Commissione è insindacabile.

La borsa che, per la rinuncia del vincitore o per mancata assegnazione resta disponibile e sarà attribuita al successivo idoneo secondo l'ordine della graduatoria di merito.

Art. 9

Nel termine perentorio di 7 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione con la quale si darà notizia del conferimento della borsa, l'assegnatario dovrà far pervenire, a pena di decadenza, al Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive una dichiarazione in cui si attesti, sotto la propria responsabilità, ai sensi del d.lgs. 445/2000:

- a) cognome e nome;
- b) data e luogo di nascita;
- c) codice fiscale;
- d) residenza;
- e) cittadinanza;
- f) titolo di studio;

- 1) **ulteriore Curriculum professionale sintetico (modello europeo), in formato word**, ai sensi dell'art. 4 del Codice in materia di protezione dei dati personali e del d.lgs. 33/2013 in materia di trasparenza, **dal quale dovranno essere eliminate**



tutte le informazioni relative ai dati personali e/o sensibili, contrassegnando tale curriculum per la destinazione “ai fini della pubblicazione in ottemperanza del D. Lgs. 33/2013”.

- 2) Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 dei dati relativi all'assunzione di incarichi, alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla PA, allo svolgimento di attività professionali **(All.C)**.

Il vincitore dovrà inoltre produrre una dichiarazione ricognitiva degli incarichi e consulenze conferite nell'anno con l'indicazione dei relativi importi percepiti e/o percipiendi, utilizzando il modello Allegato: D1 Personale Esterno **(All.D-1)**.

Art. 10

L'assegnatario avrà l'obbligo di:

- a) iniziare l'attività nella data prevista e secondo le direttive impartite dal responsabile dei fondi di ricerca;
- b) espletare l'attività regolarmente e ininterrottamente per l'intero periodo della durata della borsa. Potranno essere giustificate brevi interruzioni solo se dovute a motivi di salute o a causa di forza maggiore debitamente comprovati, fermo restando che le interruzioni superiori a 30 giorni continuativi, comporteranno la decadenza dalla borsa di studio;
- c) presentare alla scadenza fissata dal responsabile della ricerca, una relazione completa e documentata sul programma di attività svolta la cui valutazione, a giudizio insindacabile del Consiglio di Dipartimento, determinerà l'eventuale proseguimento dell'attività di ricerca o la sua interruzione.
- d) condotta previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici ai sensi dell'art.2 comma 3 d.lgs. 62 del 16/04/2013.

Nel caso in cui l'assegnatario non ottemperi ad uno qualsiasi dei predetti obblighi o si renda comunque responsabile di altre gravi mancanze documentate l'erogazione della borsa è immediatamente interrotta con apposito provvedimento di revoca.

La borsa è incompatibile:

con rapporti di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, fatta salva la possibilità che il borsista venga collocato dal datore di lavoro in aspettativa senza assegni; attività di lavoro autonomo, anche parasubordinato, fatta salva l'ipotesi di cui al comma seguente.

i borsisti possono svolgere attività di lavoro autonomo, non esercitato abitualmente, previa comunicazione scritta al Responsabile scientifico ed a condizione che non comporti conflitto di interessi con la specifica attività svolta dal borsista e non rechi pregiudizio all'Università, in relazione alle attività svolte.

Non possono partecipare a procedure di assegnazione delle borse di ricerca coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado, con il responsabile scientifico della borsa di ricerca, con un professore o ricercatore afferente al dipartimento o alla struttura sede dell'attività della borsa di ricerca, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Università.



La borsa di studio per attività di ricerca non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle università

Art. 11

Il Dipartimento provvede, limitatamente al periodo di validità della borsa di studio e qualora il borsista sia privo di analoga copertura, alla stipula di una polizza per gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi, da far gravare sui finanziamenti derivanti dalla convenzione, contratto o contributo per le esigenze dei progetti di ricerca.

Art. 12

I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla selezione, sono trattati nel rispetto delle disposizioni previste dalla vigente normativa in materia.

Tali dati sono trattati, anche in forma automatizzata, per le finalità istituzionali di Sapienza Università di Roma e, in particolare, per tutti gli adempimenti connessi all'esecuzione del bando di concorso. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso. L'eventuale rifiuto di fornire i dati comporta la mancata fruizione del beneficio economico previsto dal presente regolamento. In relazione al trattamento dei dati, gli interessati possono esercitare i diritti garantiti dalla vigente legislazione.

La pubblicazione della graduatoria avviene nel rispetto della tutela della riservatezza e protezione dei dati personali.

Titolare del trattamento dei dati è Sapienza Università di Roma in persona del suo legale rappresentante pro tempore domiciliato per la carica presso la sede dell'università. Responsabile del trattamento dei dati è il direttore del dipartimento.

Il responsabile del procedimento, ai sensi degli artt. 4 e ss. Della legge 7 agosto 1990, n. 241, è la sig.ra Maria Rita Lucchesi.

Il Direttore
Prof. Paolo Villari